

Per la vendita, delle piante in piedi e dei prodotti preparati come sopra, di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio forestale si possono però stipulare contratti a partiti privati tuttavolta che ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

(È approvato).

Art. 21.

I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a stipulare con l'azienda del demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 22.

Nel regolamento speciale di contabilità da approvarsi con decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sono stabilite anche le norme, condizioni e garanzie per i contratti e per le convenzioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

(È approvato).

Ora, se la Camera consente, sospendiamo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 17.10).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Wollemborg, Bergamasco e Cao-Pinna a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

WOLLEMBORG. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

BERGAMASCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge: « Mag-

giore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese impreviste a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari ».

Mi onoro altresì di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Costruzione nel porto di Napoli di un capannone metallico per il servizio doganale ».

CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge: « Pro-ruga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1908, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite e iscritte nell'ordine del giorno.

Si riprende la discussione del disegno di legge sul demanio forestale.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sul demanio forestale.

TITOLO III.

Provvedimenti per la tutela e incoraggiamento della silvicoltura.

Art. 23.

I boschi appartenenti ai comuni, alle provincie, alle università agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle associazioni, alle società anonime, sono utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale, a norme delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

I terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale appartenenti ai demani comunali delle provincie napoletane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici nè siano utili ai bisogni della generalità dei cittadini del comune nel cui territorio son posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati all'azienda forestale, che ne curerà la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

Il reddito netto che l'azienda verserà al comune nella misura pattuita verrà destinato a beneficio della popolazione nel modo